

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA

REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 25 giugno 1946

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

<p>ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.</p> <p>ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.</p> <p>AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartella)</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo Prezzi vari.</p>	<p>ALLA PARTE SECONDA</p> <p>In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.</p> <p>ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.</p> <p>ALL'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.</p>
---	--

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

*Atti di Governo emanati anteriormente
al 10 giugno 1946*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 513.

Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 514.

Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) Pag. 1502

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 515.

Norme transitorie per il reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici Pag. 1503

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 516.

Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo Pag. 1503

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 517.

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova Pag. 1503

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 518.

Rinnovo per un quinquennio del Consorzio provinciale di rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Bologna. Pag. 1506

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Revoca del decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seitzinger & Tamini, con sede in Ornavasso . Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.
Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto «Ditta L.A.L.A.», con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore Pag. 1507

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica Pag. 1508

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.
Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte Pag. 1508

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Smarrimento di mandato Pag. 1508
Media dei cambi e dei titoli Pag. 1503

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di diritto costituzionale nella Università di Pisa, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento Pag. 1503

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 139 DEL 25 GIUGNO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: Ministero del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: 23^a estrazione per l'ammortamento delle obbligazioni delle Venezie di 1^a e 2^a serie effettuata in Roma dal 13 al 18 maggio 1946.

LEGGI E DECRETI

ATTI DI GOVERNO EMANATI ANTERIORMENTE AL 10 GIUGNO 1946

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 513.

Norme integrative in merito allo scioglimento dei contratti di utilizzazione di boschi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'industria e commercio e per il lavoro e previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I contratti di utilizzazione di boschi stipulati dagli enti pubblici di qualsiasi natura e dagli istituti di assistenza e beneficenza, la cui risoluzione è stata autorizzata dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, sono tutti quelli per i quali una qualsiasi utilizzazione, e perciò anche vendita di tagli boschivi e piante sparse, sia stata concessa a qualunque titolo e per qualunque durata.

La data di decorrenza dello scioglimento dei contratti è quella del termine dell'annata silvana 1944-45.

Art. 2.

Il Real Corpo delle foreste è autorizzato a pronunciare su richiesta, fatta con deliberazione regolarmente approvata, degli enti e istituti anzidetti, la cessazione delle utilizzazioni boschive che in virtù di requisizioni disposte in qualsiasi tempo dall'Amministrazione forestale, vengano eseguite da terzi, sia per affidamento diretto che a seguito di contratto stipulato con l'ente proprietario cui l'utilizzazione era stata affidata.

Art. 3.

Le controversie derivanti dall'applicazione del presente decreto saranno, come quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 8, comma 3° del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 157, decise in primo e secondo grado rispettivamente dalle Commissioni previste negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311.

Art. 4.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverrà esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — ROMITA
— TOGLIATTI — SCOCCIMARRO —
GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 277. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1946, n. 514.

Anticipazione di fondi all'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta l'urgente necessità di emanare disposizioni intese ad assicurare il funzionamento dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di un ulteriore stanziamento di L. 500 milioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A., in attesa che siano stabiliti agli effetti dei relativi recuperi, gli aumenti nelle aliquote di maggiorazione dei prezzi di cessione da parte degli ammassi del grano e cereali minori, della lana e dell'olio.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti di cui sopra, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A., prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Per le anticipazioni di cui all'articolo precedente, valgono le disposizioni dettate negli articoli 12 e 13 del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 271. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 maggio 1946, n. 515.

Norme transitorie per il reclutamento di ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, concernente la sospensione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, concernente la proroga delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In deroga all'art. 3, lettera g) della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sulla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento della Regia aeronautica, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciato dalle competenti autorità, in seguito alla sospensione degli esami di Stato professionali disposta dal 1944 in poi, è valido, in luogo del regolare diploma di abilitazione all'esercizio professionale, a tutti gli effetti della predetta legge 2 dicembre 1940, n. 1848, per nomina ad ufficiale di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici.

Art. 2.

Fino a quando non saranno ripristinati i corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, i cittadini italiani

laureati in medicina e chirurgia, aventi obblighi di leva ed in possesso del regolare diploma di abilitazione all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria, sono nominati, in deroga all'art. 1 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, sottotenenti di complemento del Corpo sanitario aeronautico, ruolo ufficiali medici, indipendentemente dalla frequenza dei corsi allievi ufficiali predetti.

I sottotenenti, nominati ai sensi del comma precedente, dovranno immediatamente prestare un periodo di servizio di prima nomina pari al servizio di leva.

Il Ministro per l'aeronautica ha facoltà di disporre, con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato dei sottotenenti provenienti dal medesimo reclutamento, prima del compimento della ferma di leva, qualora ciò sia richiesto da ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 3.

L'ufficiale, che abbia conseguito la nomina in base al certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di medico chirurgo, incorre nella perdita del grado, qualora non consegua il diploma di abilitazione all'esercizio della professione nella prima sessione di esame di Stato, dopo la nomina a sottotenente.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — CEVOLOTTO —
CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 281. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1946, n. 515.

Disposizioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 3 ottobre 1943 nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo.

UMBERTO II

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire duecentocinquanta milioni, da iscriversi in apposito capitolo del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere nei Comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata e Teramo danneggiati dal terremoto del 3 ottobre 1943, che saranno indicati in apposito elenco da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici, sentiti i Ministri per l'interno, per il tesoro e per le finanze:

a) alla costruzione di ricoveri stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche;

b) alla riparazione o ricostruzione di opere pubbliche e di edifici di conto diretto dello Stato;

c) alla concessione di sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici delle Amministrazioni comunali e provinciali, di quelli di uso pubblico, delle istituzioni pubbliche di beneficenza legalmente riconosciute, nonchè di chiese parrocchiali e assimilate con annesse canoniche.

Agli effetti sopradetti si considerano assimilate alle parrocchiali le chiese vicariali, succursali, le coadiutorie e le chiese di centri abitati nei quali, per dichiarazione dell'Ordinario diocesano, manchi altra chiesa officiale idonea ad assicurare alle popolazioni l'esercizio del culto pubblico;

d) alla concessione di sussidi nella spesa di riparazione o di ricostruzione di edifici urbani e rustici di proprietà private, danneggiati o distrutti.

Art. 2.

I lavori a totale carico dello Stato, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 del presente decreto e quelli sussidiabili di cui alla lettera c) dello stesso articolo, quando vengano eseguiti d'ufficio, sono dichiarati di pubblica utilità ed urgenti ed indifferibili ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni.

Art. 3.

I sussidi per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonchè delle chiese parrocchiali e delle istituzioni di pubblica beneficenza, indicati alla lettera c) del precedente art. 1, sono concessi dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta strettamente indispensabile in base a perizia riveduta e vista dal Genio civile.

Quando trattisi di edifici distrutti, la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.

I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

Le domande di concessione, corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio da riparare o da ricostruire, devono essere presentate all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Agli enti pubblici ed istituti considerati nel precedente art. 1, comprese le autorità ecclesiastiche per gli edifici di culto di cui allo stesso art. 1, che anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, abbiano eseguito lavori di riparazione o ricostruzione dei fabbricati di loro pertinenza, può essere concesso il sussidio di cui al precedente art. 3, semprechè trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

A tale fine gli interessati debbono presentare domanda all'ufficio del Genio civile competente entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto. La domanda deve essere corredata degli atti tecnici e contabili da cui risultino i lavori eseguiti e la relativa spesa nonchè del certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la destinazione dell'edificio riparato o ricostruito. L'ufficio del Genio civile, accertati la regolare esecuzione dei lavori e l'ammontare della spesa da ammettere al sussidio, trasmetterà gli atti al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per i provvedimenti di competenza.

Art. 5.

I proprietari di fabbricati urbani e rurali danneggiati o distrutti, che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ne facciano domanda all'ufficio del Genio civile competente, potranno ottenere dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche il sussidio nella misura del 50 per cento della spesa prevista per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati, e ciò anche se i lavori di ricostruzione o di riparazione, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, siano stati eseguiti anteriormente alla emanazione delle presenti norme e sempre che trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Quando trattisi di fabbricati distrutti la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943.

La ricostruzione deve aver luogo sull'area del fabbricato distrutto. Può essere ammessa in località diversa dello stesso abitato quando concorrono ragioni igienico sanitarie o dipendenti da attuazione di piani regolatori o di ricostruzione, che dovranno essere riconosciute caso per caso dal Genio civile.

Il contributo previsto dal presente decreto per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali danneggiati o distrutti non è cumulabile con quello di cui agli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 6.

Le domande di sussidio da parte dei privati devono essere corredate dal certificato storico catastale e dall'atto dimostrativo del possesso legittimo dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che

attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso dal sindaco, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità.

Art. 7.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda di sussidio può essere presentata da una sola di esse anche nell'interesse delle altre.

Se le parti e i piani di un edificio danneggiato o distrutto appartengano a persone diverse, il sussidio è determinato per ciascuno condomino in relazione alla spesa occorrente per la riparazione e ricostruzione della parte di edificio e del piano di sua spettanza.

Art. 8.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente art. 6, redige la perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, e, ove essa sia stata presentata dall'interessato, ne cura la revisione comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche cui compete di provvedere. L'ufficio del Genio civile dopo l'approvazione del Provveditorato regionale alle opere pubbliche ne dà comunicazione al richiedente il sussidio, assegnando i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori medesimi dovranno essere iniziati entro il termine massimo di mesi sei dalla data di ricevimento della presente comunicazione ed ultimati entro quello di mesi dodici se trattasi di riparazione ed entro quello di mesi ventiquattro se trattasi di ricostruzione.

Qualora il proprietario non inizi i lavori nel termine stabilito, la concessione del sussidio sarà revocata, ove non sussistano comprovati legittimi impedimenti.

Quando i lavori siano stati iniziati nel termine assegnato e non sia scaduto il termine per l'ultimazione si possono, per giustificati motivi, concedere proroghe dall'ufficio del Genio civile su richiesta del beneficiario del sussidio. Tali proroghe possono essere concesse, nel complesso, per un periodo non superiore a quello originariamente accordato.

Al proprietario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione in base a stati di avanzamento nella misura del 30 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a L. 10.000, e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Il residuo a saldo è pagato dopo il collaudo sempre che i lavori risultino ultimati nel termine fissato. Dell'avvenuta ultimazione il proprietario deve dare partecipazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata.

Trascorso il termine fissato senza che i lavori siano stati completamente ultimati, il beneficiario perde il diritto al sussidio per quella parte che non gli sia stata corrisposta.

Art. 9.

La cessione del sussidio è vietata, salvo quanto disposto nel successivo art. 10 e fatta eccezione per il caso nel quale la cessione venga effettuata a favore dell'impresa assuntrice dei lavori, allo scopo di facilitare l'esecuzione dei lavori stessi e venga dall'Amministra-

zione concedente per tale causa riconosciuta, a suo insindacabile giudizio.

La cessione del sussidio deve essere fatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata al Provveditorato regionale alle opere pubbliche che ha concesso il sussidio.

Nessun sussidio sarà concesso qualora il fabbricato o l'area sul quale insisteva siano stati alienati posteriormente al 3 ottobre 1943.

Art. 10.

Le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere ai proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati finanziamenti contro cessione del sussidio spettante ai sensi dei precedenti articoli. Le Casse debbono effettuare le somministrazioni in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

Oltre il riconoscimento della cessione del sussidio alla Cassa di risparmio finanziatrice e la concessione dei benefici tributari previsti dall'art. 13 del presente decreto, lo Stato non assume alcun altro onere né alcuna responsabilità per l'estinzione del finanziamento.

Art. 11.

I finanziamenti che le Casse di risparmio sono autorizzate a concedere agli effetti del precedente articolo possono essere garantiti da ipoteca, oltre che dalla cessione del sussidio dello Stato.

L'ipoteca può essere iscritta anche su una congrua parte del terreno pertinente all'edificio o del fondo del quale l'edificio costituisce pertinenza.

Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche sui crediti privilegiati, a condizione che la somma somministrata sia stata impiegata nella esecuzione dei lavori. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'ufficio del Genio civile.

Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

Nelle note da presentarsi per la iscrizione della ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è costituita ai sensi e per gli effetti del primo comma del presente articolo. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il Conservatore dei registri immobiliari appone agli effetti cambiari.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'interno, saranno indicati in apposito elenco i Comuni nei quali dovranno osservarsi le norme tecniche di edilizia antisismica approvate con decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 710.

Gli elenchi saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 13.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste dai precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dai diritti catastali.

Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli Uffici del registro.

Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Art. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — CATTANI —
ROMITA — CORBINO —
TOGLIATTI — SCOCCIMARRO
— GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 272. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 24 maggio 1946, n. 517.

Ricostituzione dell'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801;

Visto il R. decreto-legge 1° novembre 1943, n. 4/B. relativo al passaggio, durante lo stato di guerra, dei servizi della Marina mercantile e del rispettivo Sottosegretariato dal Ministero delle comunicazioni a quello della marina, e successiva modificazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 571, contenente disposizioni circa le nomine ed i licenziamenti disposti dal Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1945, n. 792, relativo alla riassunzione, da parte del Governo Italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nel territorio della provincia di Genova, già sottoposta all'Amministrazione Militare Alleata;

Visto il R. decreto 22 maggio 1942, n. 818, col quale il tenente generale di porto in ausiliaria Francesco Pasciuto venne nominato presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1946, è ricostituita l'amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova ed è nominato presidente il dott. in-

gegner Carlo Canepa, attuale commissario straordinario alla Presidenza fin dal 24 aprile 1945, data con la quale il tenente generale di porto in ausiliaria Francesco Pasciuto ha cessato dalla carica di presidente del Consorzio stesso.

Fin al giorno della prima convocazione dell'assemblea generale dell'Ente, che dovrà aver luogo non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al dott. ing. Carlo Canepa spettano i poteri del Regio commissario di cui all'art. 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti la costituzione del Consorzio, approvato con R. decreto 16 gennaio 1936, n. 801.

Art. 2.

Al dott. ing. Carlo Canepa è assegnata, a carico del bilancio del Consorzio, l'indennità di L. 288.000 annue lorde.

Art. 3.

Alla nomina dei dirigenti del Consorzio del porto di Genova ed alla assegnazione delle relative indennità sarà provveduto, dopo l'applicazione del presente decreto, in base alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — DE COURTIEN

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 279. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 518.

Rinnovo per un quinquennio del Consorzio provinciale di rimboschimenti fra lo Stato e la provincia di Bologna,

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto 19 dicembre 1901, n. 569, col quale si autorizzava il Comitato forestale di Bologna a promuovere il rimboschimento dei terreni nudi esistenti nella provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 giugno 1877, n. 3917 fissando un contributo annuo dello Stato di L. 5000 ed altrettante da parte dell'Amministrazione provinciale di Bologna per i suddetti lavori;

Visti i successivi Nostri decreti 23 giugno 1907, numero 466 e 15 novembre 1914, n. 1343, coi quali il contributo statale veniva elevato ad annue L. 6000 e L. 15.000, in corrispondenza di analoghi aumenti deliberati dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Visto il Nostro decreto 7 aprile 1930, n. 444, col quale il contributo dello Stato al Consorzio provinciale di Bologna veniva aumentato a L. 49.000 annue per la

durata di un quinquennio, a datare dall'esercizio 1929-1930 e fino all'esercizio 1933-34, in corrispondenza dell'aumento fino a L. 50.000 deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna per lo stesso periodo di tempo;

Visto il Nostro decreto 11 luglio 1935, n. 1477, col quale il Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la durata di un quinquennio a datare dall'esercizio 1935-36 col contributo statale di L. 40.000;

Visto il Nostro decreto 30 ottobre 1940, n. 1744, col quale il Consorzio provinciale rimboschimenti suddetto veniva rinnovato per la durata di un altro quinquennio a datare dall'esercizio 1940-41 a tutto l'esercizio 1944-1945 col contributo annuo di L. 40.000 in corrispondenza del maggior contributo annuo di L. 50.000 deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna;

Vista la deliberazione in data 2 luglio 1945 della Deputazione provinciale di Bologna, con la quale viene deliberata la rinnovazione del contributo annuo di L. 50.000 a favore del Consorzio surriferito per un altro quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto l'esercizio 1949-50;

Vista la nota n. 24883/Agr./Piz. del 7 gennaio 1945 della Camera di commercio industria e agricoltura di Bologna, che accompagna la deliberazione suddetta;

Visti gli articoli 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1945-46 a tutto l'esercizio 1949-50 il Consorzio provinciale rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Bologna, onde provvedere, secondo le norme contenute nel Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo, nella suddetta provincia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella spesa per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di L. 50.000 (cinquantamila) in corrispondenza di pari contributo deliberato dall'Amministrazione provinciale di Bologna, a decorrere dall'esercizio 1945-46 e sino a tutto l'esercizio 1949-50 e la spesa stessa è impegnata sulle autorizzazioni cui ha riferimento il capitolo 50 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio in corso e su quello dei capitoli corrispondenti degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GULLO

Visto, li Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946

Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 273. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Revoca del decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seitzinger & Tamini, con sede in Ornavasso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seitzinger & Tamini, con sede in Ornavasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario e la nota 5 gennaio 1945, n. 10130, della Regia prefettura di Novara; Ritenuto che la suindicata azienda non ha mai svolta la propria attività;

Visto l'art. 9 della legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società in accomandita semplice A. Seitzinger & Tamini, con sede in Ornavasso (Novara).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1678)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1946.

Trasformazione in sindacato del sequestro della società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara), e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 9 settembre 1945 col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara);

Vista la relazione del sequestratario;

Ritenuto che nella suindicata azienda sono prevalenti gli interessi di cittadini italiani ed è opportuno quindi trasformare il sequestro in sindacato;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, relativo alla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' revocato il decreto 9 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara).

La società di fatto « Ditta L.A.L.A. », con sede in Ornavasso (Novara), è sottoposta a sindacato e nominato sindacatore l'avv. Mario Macchioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1681)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad aumentare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad elevare da lire 25.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe 20 s.v.m. e 40 s.v.m. approvate con decreti Ministeriali 18 gennaio 1935 e 9 dicembre 1938.

Roma, addì 5 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI

(1655)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1946.

Autorizzazione alla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare una modifica alle condizioni generali di polizza per le assicurazioni in caso di morte.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere una modifica alle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte attualmente in vigore;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata a sostituire al secondo alinea del 3° comma dell'art. 1 delle condizioni generali di polizza relative alle assicurazioni in caso di morte approvate con decreto Ministeriale 4 luglio 1933 la parola « effetto » con la parola « emissione ».

Roma, addì 5 giugno 1946

Il Ministro: GRONCHI.

(1654)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Smarrimento di mandato

Si dichiara che è stato denunziato lo smarrimento del mandato n. 3150 di L. 14.160, emesso da questa Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in data 13 luglio 1942, a favore dell'I.N.C.I.S. e per esso dell'Impresa Giuseppe Anichini, per lavori eseguiti in Misurata.

Si avverte che decorso un mese dall'ultimo giorno di pubblicazione, senza che siano presentate opposizioni a questa Direzione generale, si farà luogo all'emissione del duplicato di detto mandato.

Il direttore generale: PALLESTRINI

(1753)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 18 giugno 1946 - N. 136

Argentina	25 —	Norvegia	20, 16
Australia	322, 60	Nuova Zelanda	322, 60
Belgio	2, 2817	Olanda	37, 7415
Brasile	5, 15	Portogallo	4, 057
Canada	90, 909	Spagna	9, 13
Danimarca	20, 8505	S. U. America	100 —
Egitto	413, 50	Svezia	23, 845
Francia	0, 8396	Svizzera	23, 31
Gran Bretagna	403, 25	Turchia	77, 52
India (Bombay)	30, 20	Unione Sud Afr.	400, 70
Rendita 3,50 % 1906	.	.	96, 35
Id. 3,50 % 1902	.	.	89, 20
Id. 3 % lordo	.	.	75 —
Id. 5 % 1935	.	.	99, 875
Redimibile 3,50 % 1934	.	.	85, 125
Id. 5 % 1936	.	.	98, 575
Obbligazioni Venezia 3,50 %	.	.	97, 35
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	.	.	99, 40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	.	.	99, 30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	.	.	99, 30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	.	.	99, 325
Id. 5 % (15 aprile 1951)	.	.	99, 30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	.	.	93, 80
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	.	.	99, 55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	.	.	99, 675

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto costituzionale nella Università di Pisa, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Università di Pisa è vacante la cattedra di diritto costituzionale, cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento di titolare.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà di giurisprudenza della predetta Università, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

(1755)